



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TREVISO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 545/2017

UDIENZA DEL

05/08/2018 ore 15:00

N° 2/18

PRONUNCIATA IL:
05.08.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
01.08.2018

Il Segretario
D. Sestini

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted]) Presidente e Relatore
- [redacted] - Giudice
- [redacted]) Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 545/2017
depositato il 27/12/2017

- avverso RUOLO-CART.PAG. n° 11320070([redacted]) IVA-ALIQUOTE 2004
- avverso RUOLO-CART.PAG. n° 11320080([redacted]) TARSU/TIA 2005
- avverso RUOLO-CART.PAG. n° 11320090([redacted]) IVA-ALTRO 2005
- avverso RUOLO-CART.PAG. n° 11320090([redacted]) IRAP 2005

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TREVISO
VIA GREZAR, 14 00100 ROMA

difeso da:

[redacted] 3 CASTELFRANCO VENETO

proposto dal ricorrente:

[redacted] 31100 TREVISO TV

difeso da:

[redacted]

[redacted] chiede l'annullamento di tre cartelle di pagamento di cui afferma essere venuta a conoscenza in data 30/6/2017 mediante la visione dell'estratto di ruolo.

Dopo aver premesso che l'estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile, deduce:

- che le cartelle non sono mai state notificate;
- che, anche se fossero state notificate nelle date indicate nell'estratto di ruolo (21-10-2008; 17-4-2009; 7-1-2010), sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale essendo l'intimazione di pagamento intervenuta in data 7-4-2017:

In sede di costituzione, parte resistente eccepisce:

la non proponibilità del ricorso trattandosi di una azione di mero accertamento negativo;
che le cartelle sono state regolarmente notificate;
che la prescrizione è decennale.

Ritiene la commissione che il ricorso debba essere accolto perché risulta decorso il termine prescrizionale.

Circa la possibilità di impugnare la cartella, che la ricorrente asserisce non notificata, attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo, che costituisce atto precedente e prodromico rispetto alla cartella e rappresentante comunque il contenuto della pretesa tributaria che il contribuente ha interesse a contestare, la commissione condivide quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19704/2015) che hanno affermato la possibilità per il contribuente di impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo

In punto prescrizione, è pacifico che sono trascorsi più di 5 anni dalla affermata notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione di pagamento.

La prospettazione sostenuta dall'ufficio secondo cui il termine è quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. non è condivisa dalla commissione.

Invero, tale termine riguarda il caso in cui la pretesa tributaria sia stata riconosciuta in una sentenza passata in giudicato.

Diversamente quando, come nel caso di specie, la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione, non si verifica la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. perché, si ribadisce, detta disposizione riguarda unicamente l'ipotesi in cui si sia in presenza di una sentenza irrevocabile.

Pertanto, non derivando il diritto da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, deve essere applicato il termine prescrizionale di anni 5 (vedi in tal senso Cass. SS.UU. sent. n. 23397/2016).

Si ritiene che le spese debbano essere compensate, stanti gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni affrontate

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO**

per questi motivi

la commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Treviso, 05 giugno 2018

IL PRESIDENTE E RELATORE
Antonio De Lorenzi

